

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 11 – 27 aprile 2023

## *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p><b>Cause riunite</b> <b>C-728/22 C-729/22</b> <b>e C-730/22</b></p> <p><b>ITALIA</b> <b>(Consiglio di Stato)</b></p> <p><b>(Scad. 11-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. P.G. Marrone</b> <b>Avv. A. Collabolletta</b> <b>CT 5879/23</b></p>	<p><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Concessioni amministrative - Giochi e scommesse - Concessioni di gestione del gioco Bingo - Potere di modifica unilaterale delle concessioni di gioco in caso di proroga tecnica</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione nonché delle norme del TFUE che tutelano sia la libertà di stabilimento, che importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio (art. 49), sia la libertà di prestazione di servizi (art. 56).</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria, rispetto alla direttiva 2014/23 ove ritenuta applicabile e rispetto alle libertà europee di stabilimento e di impresa, della normativa nazionale che prevede, durante la cd. "proroga tecnica" rinnovata nel settore delle concessioni di gioco, la possibilità di incidere sui rapporti in corso, con l'introduzione dell'obbligo di pagamento di canoni concessori, originariamente non dovuti, determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato, nonché l'introduzione di ulteriori vincoli come il divieto di trasferimento dei locali e l'accettazione della proroga medesima, quale condizione per partecipazione alla successiva procedura per la riattribuzione delle concessioni.</i></p>	<p><b>PCM – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/ AGENZIA DOGANE MONOPOLI</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>

<p><b>C-747/22</b></p> <p><b>ITALIA</b> <b>(Trib. di Bergamo)</b></p> <p><b>(Scad. 17-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. P. Gentili</b> <b>Avv. M. Cherubini</b> <b>CT 6922/23</b></p>	<p><b>Lavoro e politiche sociali</b></p> <p><b>Reddito di cittadinanza - Requisiti di accesso - Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni - False dichiarazioni relative alla residenza-Revoca del reddito- Disparità di trattamento</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 26 e 29 della Direttiva Ue 2011/95, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che prevede la residenza per dieci anni - di cui gli ultimi due continuativi - per accedere a uno strumento di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro e all'inserimento sociale come il reddito di cittadinanza.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA</b> <b>FINANZE</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. LAVORO</b> <b>POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>INPS ISTITUTO NAZ.</b> <b>PREVIDENZA SOCIALE</b></p> <p><b>STRUTTURA DI</b> <b>MISSIONE PROCEDURE</b> <b>INFRAZIONE</b></p>
<p><b>C-770/22</b></p> <p><b>ITALIA</b> <b>(Comm. Trib. Genova)</b></p> <p><b>(Scad. 19-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. F. Meloncelli</b> <b>CT 6927/23</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Violazioni di obbligazioni doganali - Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni- Annullamento di atti impositivi relativi a risorse proprie dell'Unione Europea sulla base di sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali immediatamente esecutive</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 43, 44 e 45 regolamento CE 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali che abbiano l'effetto di annullare in toto ovvero in parte qua gli atti impositivi relativi a risorse proprie dell'Unione Europea.</i></p>	<p><b>MIN. ECONOMIA E</b> <b>FINANZE /</b> <b>AG. ENTRATE/</b> <b>AG. DOGANE MONOPOLI</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE</b> <b>IN ITALY</b></p> <p><b>PCM - DIPARTIMENTO</b> <b>PER GLI AFFARI</b> <b>GIURIDICI E LEGISLATIVI</b></p>

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p><b>C-765/22</b></p> <p><b>SPAGNA</b></p> <p><b>(Scad. 11-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. G. Rocchitta</b></p> <p><b>CT 5778/23</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Procedure d'insolvenza - Procedure secondarie applicabili esclusivamente ai beni situati nello Stato di apertura della procedura</b></p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.</p> <p><i>Dubbio se l'applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura secondaria si riferisca solo ai crediti sorti successivamente all'apertura della procedura principale, e non a quelli sorti successivamente all'apertura della procedura secondaria stessa, in base alla procedura universale mitigata stabilita dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. LAVORO POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA FINANZE</b></p>
<p><b>C-772/22</b></p> <p><b>SPAGNA</b></p> <p><b>(Scad. 11-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. G. Rocchitta</b></p> <p><b>CT 5790/23</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Procedure d'insolvenza — Beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria — Trasferimento dei beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano — Esercizio di azioni revocatorie nell'interesse dei creditori-Discriminazione tra creditori nelle due procedure principale e secondaria</b></p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. LAVORO POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA FINANZE</b></p>
<p><b>C-774/22</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p> <p><b>(Scad. 17-11-2023)</b></p> <p><b>Avv. M.T. Lubrano Lobianco</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza internazionale e territoriale in materia di controversie vertenti su contratti di viaggio - Controversia in merito a viaggio con destinazione in altro Stato membro tra consumatore e organizzatore di viaggi domiciliati nello stesso Paese</b></p> <p>Interpretazione dell'art, 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p><b>MIN. TURISMO</b></p>

<p><b>CT 6719/23</b></p>	<p>l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE e nella fattispecie il regolamento n.1215/2012 disciplini oltre che la competenza internazionale anche quella territoriale dei giudici nazionali in materia di controversie vertenti su contratti di viaggio, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui le parti contraenti viaggiatore-consumatore e organizzatore di viaggi, siano entrambe domiciliate nello stesso Stato Membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato Membro, bensì all'estero (le cosiddette «cause nazionali spurie»), ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore possa far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell'organizzatore di viaggi).</i></p>	
<p><b>C-2/23</b></p> <p><b>AUSTRIA</b></p> <p><b>(Scad. 19-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. P. Gentili</b></p> <p><b>Avv. A. Jacoangeli</b></p> <p><b>CT 6725/23</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Concorrenza</b></p> <p><b>Diritto Antitrust - Direttiva ECN+ - Direttiva Danni - Tutela delle dichiarazioni confessorie legate a un programma di clemenza e alle proposte di transazione - Efficacia nei confronti delle autorità penali</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché della Direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio sulla portata della tutela che deve essere riconosciuta alle dichiarazioni confessorie e alle proposte di transazione, rese in un procedimento antitrust, nonché alle informazioni da ciò ricavate e ai documenti alle stesse allegati, rispetto alla loro acquisizione ed utilizzo nell'ambito di un procedimento penale.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>PCM – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. INFR. TRASPORTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANAC</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Riconoscimento qualifiche professionali - Riconoscimento automatico dei titoli di formazione medica</b></p>	

<p><b>C-8/23</b></p> <p><b>FRANCIA</b></p> <p><b>(Scad. 24-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. E. Feola</b> <b>CT 8400/23</b></p>	<p>Interpretazione del principio del riconoscimento automatico di cui all'art. 21 della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, a norma del quale ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di cui all'allegato V, conformi alle condizioni minime di formazione.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità o meno del riconoscimento automatico in Francia di un titolo di formazione medica di base rilasciato ad un cittadino UE dalla Tunisia ma riconosciuto dallo Stato membro - la Germania - in cui è stato conseguito il diploma di medico specialista.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO</b> <b>POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. UNIVERSITÀ</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p>
<p><b>C-14/23</b></p> <p><b>BELGIO</b></p> <p><b>(Scad. 27-04-2023)</b></p> <p><b>Avv. M.F. Severi</b> <b>CT 8384/23</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Diniego di visto per motivi di studio - Obbligo per lo Stato Membro di verificare la volontà e l'intenzione dello straniero di effettuare gli studi - Possibilità in sede di ricorso avverso il diniego per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità amministrativa e riformare la decisione di tale autorità</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 288 [TFUE], degli articoli 14 e 52 della CDFUE e degli articoli 3, 5, 7, 11, 20, 34, 35 e 40 della direttiva 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi , e collocamento alla pari (<i>Dubbio se il diritto euro-unitario impone agli Stati membri di prevedere espressamente nel diritto nazionale che la domanda di soggiorno per motivi di studio possa essere rifiutata se lo Stato membro sia in possesso di prove o abbia motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino del Paese terzo intenda in realtà soggiornare per motivi diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso e se tali prove o motivi seri e oggettivi debbano anch'essi essere previsti dal diritto nazionale</i>)</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. UNIVERSITÀ</b></p> <p><b>MIN. ISTRUZIONE</b></p> <p><b>MIN. AFFARI ESTERI E</b> <b>COOPERAZIONE</b> <b>INTERNAZIONALE/</b> <b>DIREZ. GENERALE</b> <b>ITALIANI ALL'ESTERO E</b> <b>LE POLITICHE</b> <b>MIGRATORIE/ UNITA'</b> <b>PER I VISTI</b></p>